



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 46/22 DEL 3.09.2025

Oggetto: Ridefinizione, prima programmazione e revisione del sistema tariffario delle strutture per minori. L.R. n. 23/2005, articoli 40 e 41. Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008, articoli 39, comma 2, e 40, comma 1, lettera a). Approvazione preliminare.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama:

- la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, che al titolo VI dispone la "Regolazione qualitativa del sistema dei servizi" in campo sociale e socio-sanitario e il regolamento di attuazione D.P. Reg. n. 4/2008, con il quale vengono individuate le tipologie di strutture sociali e socio-sanitarie che possono operare in Sardegna fissando anche i requisiti minimi delle stesse;
- l'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. n. 4/2008, ove si prevede che l'accreditamento possa essere rilasciato "alle strutture autorizzate, pubbliche e private, che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti";
- l'art. 40, comma 1, lettera b), del D.P.Reg. n. 4/2008, ove si dispone che l'accreditamento delle strutture residenziali a carattere comunitario e delle strutture residenziali integrate sia rilasciato dalla Regione ove la struttura o del soggetto accreditando sia coerente con le scelte di programmazione sociale e sociosanitaria regionale e locale.

L'Assessore prosegue rilevando che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/6 del 28.1.2021, si è proceduto alla definizione della prima programmazione delle strutture sociali e socio sanitarie, dando priorità alle strutture deputate all'accoglienza di minori. Inoltre, con lo stesso provvedimento sono state definite le tariffe applicabili alle strutture per minori sulla base dei target di riferimento nazionali considerando le seguenti macro-voci di costo minime: costo del personale, costi di gestione, costi di struttura e costi del servizio.

L'Assessore riferisce che, rispetto alla deliberazione sopra citata, si è evidenziata l'esigenza di ridefinire le tariffe non più idonee a garantire la copertura dell'aumento dei costi sostenuti, dovuti in particolare all'incremento del costo del personale.



In particolare, rileva che, a decorrere dall'annualità 2025, si applica il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come definito nel decreto direttoriale n. 30 /2024, approvato dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'Assessore rileva altresì che si è resa necessaria una complessiva rivisitazione di tutte le voci di costo che concorrono alla ridefinizione delle tariffe.

Per quanto premesso, l'Assessore rileva la necessità di procedere all'aggiornamento della prima programmazione delle strutture sociali e socio sanitarie, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 29.10.2018, confermando la volontà di dare priorità alle strutture per minori ricadenti nelle seguenti tipologie:

- A.1.1 Case famiglia per minori e giovani adulti;
- A.4.1 Comunità di pronta accoglienza per minori;
- B.1 Comunità di accoglienza per minori;
- B.2 Comunità di sostegno di gestanti e/o madri con bambino.

Le strutture richiamate, sulla base dei dati presenti nella piattaforma informatica regionale SIWE, risultano essere 89, con la seguente suddivisione territoriale:

- 35 nell'area metropolitana di Cagliari;
- 15 nell'area metropolitana di Sassari;
- 8 nella provincia del Medio Campidano;
- 5 nella provincia del Sulcis Iglesiente;
- 6 nella provincia della Gallura Nord-Est Sardegna;
- 4 nella provincia dell'Ogliastra;
- 10 nella provincia di Nuoro;
- 6 nella provincia di Oristano.

L'Assessore prosegue precisando che, per la tipologia di struttura comunità di sostegno di gestanti e /o madri con bambino (B.2), sono state elaborate tre distinte tipologie di tariffe, diversificate in funzione delle fattispecie che si possono verificare all'interno della comunità in questione, ovvero:



- gestante o nuclei monogenitoriali con figli minori da 3 anni ai 14 anni;
- nuclei monogenitoriali con minore da zero a 3 anni;
- minori in sovrannumero rispetto ai 12 posti autorizzati ed entro i 15 (ricompresi nei 3 posti di pronta accoglienza).

L'Assessore, da ultimo, rileva che, all'esito delle interlocuzioni con i soggetti privati e sociali solidali, sono stati individuate altresì attività, ulteriori rispetto a quelle minime previste per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture di riferimento, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 29.10.2018 e s.m.i., che possono rispondere in maniera efficace agli specifici bisogni dei minori accolti nelle comunità di accoglienza per minori B.1, tali attività sono riportate nel catalogo "Servizi aggiuntivi" di cui all'allegato 3 della presente deliberazione.

L'Assessore, ritiene opportuno procedere alla modifica e integrazione delle Linee guida, di cui alla deliberazione n. 53/7 del 29.10.2018, rispetto alla composizione dell'equipe multidisciplinare nelle comunità di accoglienza per minori B.1 e comunità di accoglienza per gestanti e/o madri con bambino B.2, in modo da garantire una maggiore certezza nell'identificazione delle figure professionali componenti la stessa.

Sulla scorta delle premesse suindicate, l'Assessore propone:

- a) di ridefinire la programmazione per le strutture ricadenti nelle tipologie A.1.1, A.4.1, B.1 e B.2, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3/6 del 28.1.2021, in base all'esito del monitoraggio delle strutture attualmente autorizzate, contenuta nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che di fatto rispecchia il fabbisogno espresso dal territorio;
- b) di stabilire il termine di un anno dall'approvazione della presente deliberazione per una eventuale revisione della prima programmazione, che possa essere aggiornata con eventuali strutture non mappate che dovranno essere comunicate al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 37 del D.P.Reg. n. 4/2008. A tale fine si rende necessario garantire il flusso costante di dati (sugli ospiti, sul personale impiegato, ecc.) tra strutture/Comuni/Regione mediante il SIWE, in coerenza con gli indirizzi operativi per la raccolta e la condivisione dei dati da parte degli stakeholder, approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/33 del 6 luglio 2023;
- c) di dare atto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera b), fatti salvi eventuali incrementi dei



fabbisogni da recepire con ulteriori adeguamenti, decorso il termine di cui punto 2, non potranno essere oggetto di accreditamento le strutture che non siano ricomprese nella programmazione definita e aggiornata secondo le indicazioni della presente deliberazione;

- d) di approvare il sistema tariffario delle strutture per minori come definito nell'allegato n. 2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- e) di stabilire che l'applicazione delle suddette tariffe è subordinata allo spirare dell'efficacia delle singole convenzioni stipulate dai Comuni con le strutture del territorio;
- f) di stabilire che cessano conseguentemente gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 3/6 del 28 gennaio 2021 e s.m.i;
- g) di approvare il catalogo dei servizi aggiuntivi che potranno essere attivati dai Comuni qualora, nell'ambito della valutazione del bisogno assistenziale dei minori e dei nuclei di provenienza, si rilevi la necessità di prestazioni integrative socioassistenziali e socioeducative rispetto ai requisiti minimi previsti. Il piano personalizzato potrà prevederne l'erogazione, nella misura massima e con le tariffe aggiuntive indicate nell'allegato n. 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e le stesse saranno remunerate in aggiunta alla tariffa all'uopo definita;
- h) di procedere alla modifica e integrazione delle Linee guida, di cui alla deliberazione n. 53/7 del 29.10.2018 e s.m.i., rispetto alla composizione dell'equipe multidisciplinare, nelle comunità di accoglienza per minori B.1 e nelle comunità di accoglienza per gestanti e/o madri con bambino B.2, in modo da garantire una maggiore certezza nell'identificazione delle figure professionali componenti la stessa;
- i) di disporre, per quanto sopra, che il seguente periodo di cui alla deliberazione n. 10/37 del 16.3.2023, par. n. B.1, "L'equipe risultante dal personale in turno può configurarsi come multidisciplinare e avere al suo interno le seguenti figure professionali: educatori professionali e altre figure diverse dall'educatore professionale ma afferenti all'area educativa in misura non inferiore a due terzi.", è sostituito dal seguente:
"L'equipe risultante dal personale in turno può configurarsi come multidisciplinare e avere al suo interno le seguenti figure professionali: educatori professionali in misura non inferiore a due terzi dell'equipe, escluso il coordinatore.";
- j) di disporre, per quanto sopra, che il seguente periodo di cui alla deliberazione n. 10/37 del 16.3.2023, par. n. B.2, "L'equipe in turno può configurarsi come multidisciplinare e prevedere



le seguenti figure professionali: educatori professionali e altre figure di area educativa diverse da questi ultimi in misura non inferiore a due terzi dell'equipe, escluso il coordinatore", è sostituito dal seguente:

"L'equipe risultante dal personale in turno può configurarsi come multidisciplinare e avere al suo interno le seguenti figure professionali: educatori professionali in misura non inferiore a due terzi dell'equipe, escluso il coordinatore."

In conclusione l'Assessore precisa che la presente proposta è stata sottoposta al parere della Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, di cui all'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 e all'art. 49 del D.P.Reg. n. 4/2008, che, in data 15 luglio 2025, si è espressa positivamente ed alla Conferenza Regione-enti locali che si è espressa positivamente in data 5.8.2025, evidenzia, altresì, che la presente deliberazione dovrà essere sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 4/2008 e dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

DELIBERA

- di ridefinire la programmazione per le strutture ricadenti nelle tipologie A.1.1, A.4.1, B.1 e B.2, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3/6 del 28.1.2021, in base all'esito del monitoraggio delle strutture attualmente autorizzate, contenuta nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che di fatto rispecchia il fabbisogno espresso dal territorio;
- di stabilire il termine di un anno dall'approvazione della presente deliberazione per una eventuale revisione della prima programmazione, che possa essere aggiornata con eventuali strutture non mappate che dovranno essere comunicate al competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 37 del D.P.Reg. n. 4/2008. A tale fine si rende necessario garantire il flusso costante di dati (sugli ospiti, sul personale impiegato, ecc.) tra strutture/Comuni/Regione mediante il SIWE, in coerenza con gli indirizzi



operativi per la raccolta e la condivisione dei dati da parte degli stakeholder, approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/33 del 6 luglio 2023;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera b), fatti salvi eventuali incrementi dei fabbisogni da recepire con ulteriori adeguamenti, decorso il termine di cui punto due, non potranno essere oggetto di accreditamento le strutture che non siano ricomprese nella programmazione definita e aggiornata secondo le indicazioni della presente deliberazione;
- di approvare il sistema tariffario delle strutture per minori come definito nell'allegato n. 2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che l'applicazione delle suddette tariffe è subordinata allo spirare dell'efficacia delle singole convenzioni stipulate dai Comuni con le strutture del territorio;
- di stabilire che cessano conseguentemente gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 3/6 del 28 gennaio 2021 e s.m.i;
- di approvare il catalogo dei servizi aggiuntivi che potranno essere attivati dai Comuni qualora, nell'ambito della valutazione del bisogno assistenziale dei minori e dei nuclei di provenienza, si rilevi la necessità di prestazioni integrative socioassistenziali e socioeducative rispetto ai requisiti minimi previsti. Il piano personalizzato potrà prevederne l'erogazione, nella misura massima e con le tariffe aggiuntive indicate nell'allegato n. 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e le stesse saranno remunerate in aggiunta alla tariffa all'uopo definita;
- di procedere alla modifica e integrazione delle Linee guida, di cui alla deliberazione n. 53/7 del 29.10.2018 e s.m.i., rispetto alla composizione dell'equipe multidisciplinare, nelle comunità di accoglienza per minori B.1 e nelle comunità di accoglienza per gestanti e/o madri con bambino B.2, in modo da garantire una maggiore certezza nell'identificazione delle figure professionali componenti la stessa;
- di disporre, per quanto sopra, che il seguente periodo di cui alla deliberazione n. 10/37 del 16.3.2023, par. n. B.1, "L'equipe risultante dal personale in turno può configurarsi come multidisciplinare e avere al suo interno le seguenti figure professionali: educatori professionali e altre figure diverse dall'educatore professionale ma afferenti all'area educativa in misura non inferiore a due terzi.", è sostituito dal seguente:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 46/22
DEL 3.09.2025

“L'equipe risultante dal personale in turno può configurarsi come multidisciplinare e avere al suo interno le seguenti figure professionali: educatori professionali in misura non inferiore a due terzi dell'equipe, escluso il coordinatore.”;

- di disporre, per quanto sopra, che il seguente periodo di cui alla deliberazione n. 10/37 del 16.3.2023, par. n. B.2, “L'equipe in turno può configurarsi come multidisciplinare e prevedere le seguenti figure professionali: educatori professionali e altre figure di area educativa diverse da questi ultimi in misura non inferiore a due terzi dell'equipe, escluso il coordinatore”, è sostituito dal seguente:

“L'equipe risultante dal personale in turno può configurarsi come multidisciplinare e avere al suo interno le seguenti figure professionali: educatori professionali in misura non inferiore a due terzi dell'equipe, escluso il coordinatore.”

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 e dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde